REGOLAMENTO (CEE) N. 1156/77 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1977

che completa il regolamento (CEE) n. 2731/75, che fissa le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco e del frumento duro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1151/77 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco e del frumento duro (4), definisce, per ciascuno dei principali cereali, la qualità tipo per cui sono stabiliti il prezzo indicativo ed il prezzo d'intervento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2727/75 prevede, a decorrere dalla campagna 1977/1978, la fissazione di un prezzo di riferimento per il frumento tenero da panificazione; che la fissazione di tale prezzo è necessaria anche per una qualità tipo determinata;

considerando che la qualità tipo stabilita per il prezzo indicativo e per il prezzo d'intervento del frumento tenero può essere applicata anche al prezzo di riferimento per il frumento tenero da panificazione; che è dunque opportuno completare in tal senso il regolamento (CEE) n. 2731/75,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2731/75 è sostituito dal seguente:

« *Articolo 1*

La qualità tipo per la quale sono fissati il prezzo d'intervento, il prezzo di riferimento ed il prezzo indicativo del frumento tenero è definita come segue:

a) frumento tenero sano, leale e mercantile, privo di odore e di parassiti vivi, del colore proprio del cereale e di qualità corrispondente alla qualità media del frumento tenero raccolto nella Comunità in condizioni normali;

b) tenore di umidità: 16 %;

c) percentuale totale degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta: 5 %,

di cui:

— percentuale di chicchi spezzati: 2 %,

— percentuale di impurità relative ai chicchi: 1,5 % (per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi striminziti, i chicchi di altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti ed i chicchi che presentano colorazioni del germe),

— percentuale di chicchi germinati: 1 %,

— percentuale di altre impurità: 0,50 % (per altre impurità si intendono i semi di erbacce, i chicchi avariati, le impurità propriamente dette, le pule, la segala cornuta, i chicchi cariati, gli insetti morti ed i frammenti di insetti);

d) peso specifico: 75 kg per ettolitro. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° agosto 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SILKIN

(1) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 1.
(2) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. C 93 del 18. 4. 1977, pag. 11.
(4) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 22.